INTEGRAZIONI E MODIFICAZIONI ALLA LEGGE 27 FEBBRAIO 1958, N. 119

Art. 63

Disposizioni particolari per gli impiegati non di ruolo di quarta categoria

Le disposizioni di cui al punto 2) della nota posta in calce alla tabella P allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 195.57, n. 363, si applicano, su domanda da presentarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, anche a coloro che al 30 giugno 1957 non rivestivano piu' la qualifica di fattorino telegrafico per essere stati nominati agenti diurnisti con il trattamento economico previsto per la quarta categoria del personale non di ruolo. Agli impiegati che ottengono l'inquadramento nel ruolo organico della carriera ausiliaria degli agenti di esercizio, in applicazione del precedente comma, sono conferite le promozioni cui avrebbero avuto titolo in relazione alla posizione di ruolo spettante ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1957, n. 363. Gli effetti economici dei provvedimenti emessi in applicazione dei precedenti commi decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Versione in vigore dal 26 gennaio 1962, non più in vigore dal 16 dicembre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Integrazioni e modificazioni alla legge 27 febbraio 1958, n. 119
Estremi	Legge 31 dicembre 1961, n. 1406
Titolo	Settimo — Disposizioni transitorie
Capo	IV — Carriera ausiliaria
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 11 gennaio 1962

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/integrazioni-e-modificazioni-alla-legge-27-febbraio-1958-n-119/art-63-disposizioni-particolari-per-gli-impiegati-non-di-ruolo-di-quarta/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it